COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante 18

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Relazione

PROGETTAZIONE
Paolo Furlanetto
Matteo Gobbo

con
Alessia Rosin

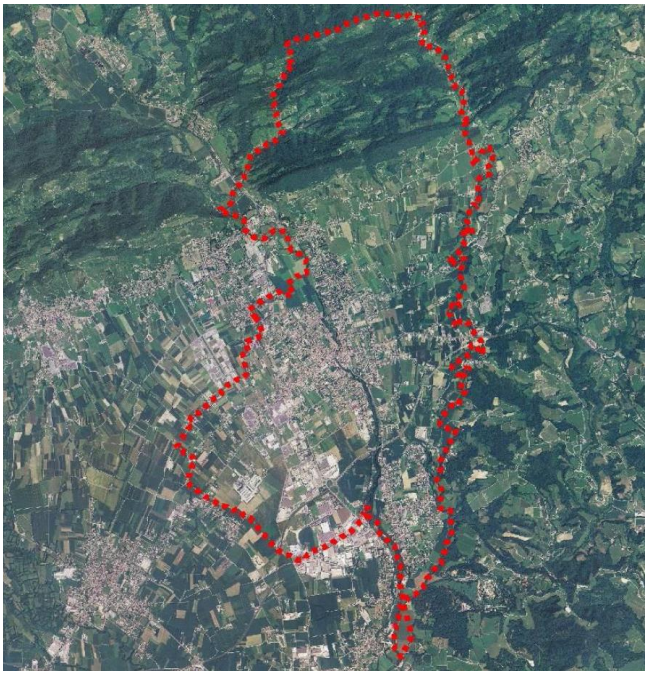
SINDACO
Stefano Soldan

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Giuseppe Negri

SERVIZIO URBANISTICA
Natale Grotto
Roberto Favero

SEGRETARIO
Rosario Cammilleri

marzo 2021



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi – Variante 18

RELAZIONE

RELAZIONE

SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE 18 AL PI	pag. 4
3.	I CONTENUTI DELLA VARIANTE 18 AL PI	pag. 5
4.	LE MODIFICHE PUNTUALI AL PI OGGETTO DI VARIANTE 18	pag. 7
5.	COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE	pag. 15
6.	GLI ELABORATI DELLA VARIANTE 18 AL PI	pag. 18

1. PREMESSA

La presente Relazione Programmatica è parte integrante del Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo, ossia della parte operativa del nuovo Piano Regolatore Comunale, costituito da PAT e da PI. L'art. 12 della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23.04.2004 ("Norme per il Governo del Territorio") nel definire il nuovo sistema di pianificazione del territorio comunale articola il piano regolatore comunale in 2 distinti livelli di pianificazione e cioè "disposizioni strutturali" contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) e "disposizioni operative" contenute nel piano degli interventi (PI)
Il Comune di Pieve di Soligo è dotato di Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT): con deliberazione della Giunta Provinciale n. 331 del 22.11.2010 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e lo stesso è entrato in vigore il 02/01/2011.
Il Comune di Pieve di Soligo è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI "Quartiere del Piave"): con deliberazione di Giunta Provinciale n. 128 del 09/04/2013 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale denominato "Quartier del Piave" e lo stesso è entrato in vigore il 24/05/2013;
Il Comune di Pieve di Soligo è dotato del Piano degli Interventi, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/10/2012 e vigente dal 24/11/2012;

La Regione del Veneto ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che costituisce il **quadro di riferimento** per la pianificazione locale, in conformità con le indicazioni della **programmazione socio-economica** (Piano Regionale di Sviluppo), con DGR n. 372 in data 17 febbraio 2009, ai sensi degli articoli 4 e 25 della LR 11/2004. Con DGR 427 del 10 aprile 2013 è stata adottatala una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della **valenza paesaggistica** (Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013).

La Regione del Veneto ha, inoltre, approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), con DGR n. 1137 in data 23 marzo 2010, precedentemente adottato dal Consiglio Provinciale, con Delibera n. 25/66401/2008 del 30 giugno 2008, ai sensi degli articoli 22 e 23 della LR 11/2004.

La presente Variante 18 al Piano degli Interventi costituisce un ulteriore apporto di perfezionamento dello strumento urbanistico che, in accordo e in attuazione al PAT e al PATI vigenti, forma e completa il Piano Regolatore Comunale (PRC) redatto ai sensi della nuova legge urbanistica regionale.
Il PI e quindi anche la presente variante 18, si colloca in una cornice pianificatoria costituita da:
- a livello regionale dal PTRC 2020;
- a livello provinciale dal PTCP.

Rientra tra le finalità dell'Amministrazione Comunale procedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e urbanistica, tra cui in primis il PI, per rispondere ad esigenze specifiche avanzate da parte di privati cittadini e ditte, che rivestono un rilevante interesse pubblico, per la necessità di approfondire alcuni tematismi puntuali e/o adeguamenti di Legge. Sulla base di tali presupposti e stante la completa vigenza del PAT e del PI, L'Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di adeguamento dello strumento urbanistico operativo (PI), con le procedure definite dell'art. 18 della LR 11/2004.
In tale quadro programmatico e ai fini di aggiornare e adeguare il PI, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere con una ulteriore variante al Piano degli Interventi al fine di rispondere alle esigenze della popolazione e delle ditte presenti nel territorio comunale nell'ottica di proseguire nell'azione di aggiornamento e di adeguamento dello strumento urbanistico generale.

La presente relazione, nel rispetto dei principi, degli obiettivi e delle linee guida, dettati dal PAT e dal PATI, contiene una serie di risposte puntuali alla esigenze che si sono manifestate nell'ultimo periodo (2019-2020) alle quali l'Amministrazione comunale intende dare immediata attuazione, considerando che il Piano Regolatore Comunale è da intendersi "strumento urbanistico dinamico" e in grado di rapportarsi costantemente con la realtà che è continua evoluzione e che esige risposte in tempi certi e con procedure semplici e chiare.
In questo quadro programmatico entro il quale il Comune di Pieve di Soligo intende operare, il PI va quindi inteso come ***"piano processo"***, che potrà evolversi, completarsi e aggiornarsi, anche per fasi e

tempi successivi, in modo da rapportarsi costantemente con l'evoluzione e le trasformazioni della società civile.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti e le fasi di redazione della nuova variante allo strumento urbanistico del Comune di Pieve di Soligo, denominata Variante n. 18 al PI, delineando i principi fondanti e le linee guida sulle quali si è fondata la stesura del piano.

2. GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE 18 AL PI

La presente Variante 18 al PI ha la finalità principale di adeguare le NTO al nuovo Regolamento Edilizio redatto ai sensi della DGR n.669/2018. La necessità di una Variante di adeguamento è stabilita dall'art. 48 ter della LR 11/2004, di seguito riportato.

> ***Art. 48 ter - Disposizioni per l'attuazione dell'Intesa concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.)***
>
> 1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
> 2. Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4.
> 3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4.
> 4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ".

Contestualmente, l'Amministrazione Comunale ha voluto apportare alcune modifiche normative e cartografiche ("Varianti Verdi" ex art. 7 LR 4/2015) derivanti da istanze presentate da parte di cittadini.

A tal fine si richiama il Documento Programmatico preliminare del PI in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e auspicati della pianificazione comunale.

Si richiamano i seguenti Documenti del Sindaco, predisposti per la:

- Variante 13 (contenente la regolamentazione delle sale scommesse e da gioco dedicate alla videolottery, ai sensi della LR 30/2016, art. 54 comma 5), e Variante 14 (disciplina delle trasformazioni colturali in zona agricola), illustrato all'Assemblea Consiliare nel corso del Consiglio Comunale poi deliberato con DCC n. 49 nella seduta del 12 dicembre 2017;
- Variante 15 (introduzione modifiche puntuali prevalentemente finalizzate a dar coerenza ad aree urbane destinate a funzioni di servizio e di pubblica utilità), illustrato all'Assemblea Consiliare nel corso del Consiglio Comunale e deliberato con DCC n. 11 nella seduta del 09 aprile 2019;
- Variante 16 (introduzione modifiche normative per le aree agricole al fine di migliorarne l'applicazione e la gestione), illustrato all'Assemblea Consiliare nel corso del Consiglio Comunale e deliberato con DCC n. 35 nella seduta del 31 luglio 2019.

3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE 18 AL PI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Il Piano degli Interventi provvede a:

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Regionale Veneta ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della LR n. 11/2004;
d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici e i parametri edilizi e urbanistici;
e) definire le modalità e i tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione;
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento, anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004;
j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004;
k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

La presente ***variante 18 al PI***, si propone unicamente di adeguare l'apparato normativo del piano (NTO) in raccordo con il nuovo Regolamento Edilizio comunale al fine di coerenza e univocità applicativa all'intera strumentazione urbanistica ed edilizia comunale.

Con la Variante sono state inoltre inserite alcune modifiche puntuali minori, sia normative che cartografiche ("Varianti Verdi" ex art. 7 LR 4/2015), finalizzate a dar corso ad una serie di istanze puntuali che nel frattempo sono pervenute al protocollo comunale.
Si tratta di un'operazione di manutenzione utile e necessaria che riguarda sia ambiti territoriali ricadenti all'interno del tessuto consolidato, sia porzioni di territorio agricolo, sia aspetti normativi e regolamentari, tutti, in ogni caso in sintonia con la LR 14/2017, tenuto conto che va sempre considerato che le operazioni di adeguamento e di aggiornamento del PI, all'interno del quadro pianificatorio costituito dal PAT – PATI e dai Piani Provinciale e Regionale, rappresentano una operazione di manutenzione "fisiologica" che è stata assunta il Piano Operativo, quale "Piano Processo", e la fase di concertazione è, di fatto, sempre aperta.

Le fasi di formazione e l'iter di approvazione
La Variante al Piano degli Interventi (PI) viene adottata e approvata dal Consiglio Comunale.
Entro otto giorni dall'adozione, ha avvio la fase di pubblicazione durante la quale la Variante al PI viene depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede comunale, con la possibilità di formulare delle osservazioni nei successivi 30 giorni.
Nei 60 giorni conseguenti al termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la Variante al PI.
Copia della Variante al PI approvata, trasmessa alla Provincia, viene depositata presso la sede del Comune per la consultazione e presso il sito del comune.

L'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PI, altra operazione indispensabile al perfezionamento del procedimento urbanistico, va trasmesso alla Regione prima della pubblicazione della Variante al PI.
Quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune, la Variante al PI diventa efficace.

Il Piano degli Interventi ha validità di cinque anni, trascorsi i quali decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché acquisite al patrimonio pubblico, le aree sottoposte ai vincoli preordinati all'esproprio.

I CONTENUTI SPECIFICI DELLA VARIANTE 18 AL PI

Di seguito sono riportate le schede di istanza/modifica relative alle modifiche contenute nella Variante 18 al PI, oltre agli adeguamenti normativi necessari dall'adozione del nuovo Regolamento Edilizio, per i quali si rinvia direttamente all'elaborato normativo della presente Variante..

La stessa scheda riporta una valutazione tecnica relativa alla conformità/compatibilità della modifica introdotta dalla variante, riferita sia ai contenuti urbanistici, sia agli aspetti ambientali, con riferimento al PAT - PATI, al Rapporto Ambientale VAS e agli obiettivi del PI.

4. LE MODIFICHE PUNTUALI AL PI OGGETTO DELLA VARIANTE 18

Scheda ISTANZA n. 01

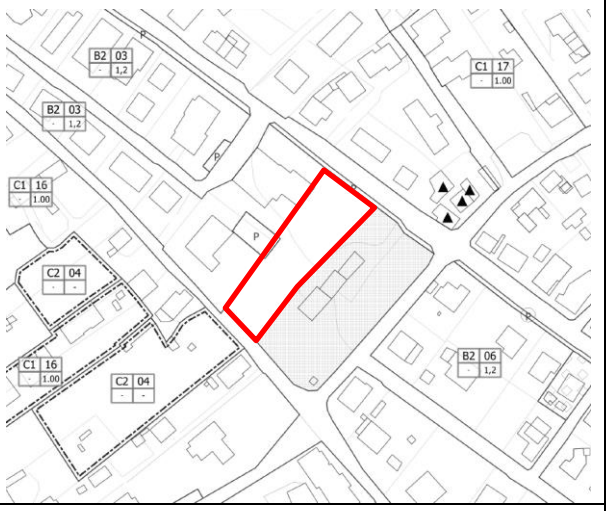
Data: 25/07/2019 – Prot. n. 16914
Presentata da:
SCHIRATTI Antonio

via Gaetano Schiratti
Tav. 3B
Catasto: Foglio 11, m.n. 1464 – 1465 - 1466
ZTO B2/03

Oggetto della proposta:

Si chiede l'eliminazione della capacità edificatoria di un terreno ricadente in ZTO B2/03. Si chiede inoltre che venga mantenuta la cubatura di 500 mc per il mappale 1464, in modo da poter in futuro provvedere ad un ampliamento dell'abitazione di famiglia.





Valutazione tecnica e di sostenibilità:

L'istanza è in linea con gli obiettivi della LR 4/2015 che, all'art. 7, prevede la possibilità di riclassificazione delle aree edificabili rendendole inedificabili.
Nell'ambito della verifica delle aree ricadenti nel tessuto urbano consolidato con capacità edificatoria residua, si ritiene che, valutata l'attuale conformazione della zona residenziale, la stessa porzione di Zto B2/03 di superficie pari a 1.750 mq possa essere riclassificata in area a verde privato.

Proposta di variante al PI:

FAVOREVOLE – modifica n.01

Scheda ISTANZA n. 02

Data: 12/11/2019 – Prot. n. 5278
Presentata da:
arch. Renzo BOTTEGA per conto di **SOTTANA Adriano e Alessia**

via Petrarca
Tav.
Catasto: Foglio 2, m.n. 1980
ZTO:

Oggetto della proposta:

Si chiede di modificare l'art. 40 delle NTO per interventi sulle sottozone con valenza ambientale, in quanto ritenuto troppo restrittivo, introducendo la possibilità di nuova edificazione e/o demolizione e ricostruzione con traslazione del sedime ove questi interventi possano risultare migliorativi dal punto di vista visuale e paesaggistico e come proposto nella documentazione allegata all'istanza.

Normativa

Valutazione tecnica e di sostenibilità:

Valutati i contenuti puntuali dell''istanza e tenuto conto della disciplina delle sottozone agricole con valenza ambientale, si ritiene di poter accogliere quanto richiesto consentendo, in presenza di fabbricati esistenti, la possibilità di demolizione e ricostruzione su sedime diverso a condizione che:

- l'edificio demolito venga ricostruito all'interno di un raggio di 50 m;
- la nuova ubicazione sia migliorativa in termini di percezione visiva e di inserimento paesaggistico.

L'accoglimento della richiesta comporterà l'adeguamento dell'articolo 40 comma 42 e dell'articolo 21 comma 2 delle NTO nei termini sopra riportati.

Proposta di variante al PI:

FAVOREVOLE – modifica n.02

Scheda ISTANZA n. 03

Data: 13/01/2020 – Prot. n. 590
Presentata da:
avv. STECCANELLA Michele per conto di **GIUPPONI Fabio**

via Lamberto Chisini
Tav.
Catasto:
ZTO

Oggetto della proposta:

Si chiede di poter intervenire sul patrimonio edilizio esistente con una azioni di riqualificazione edilizia ed ambientale tenuto conto che l'attuale strumentazione urbanistica comunale, prevede per le aree agricole con valenze ambientali solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed al risanamento conservativo.

Si chiede pertanto una modifica normativa che renda possibile per i privati proprietari, nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali della zona, di rivitalizzare/riqualificare/riutilizzare effettivamente il patrimonio edilizio esistente, attraverso i seguenti interventi:

- salvaguardia e riqualificazione delle porzioni boscate, valorizzando la vegetazione autoctona presente e ripristinando/migliorano i percorsi verso e lungo il fiume;
- sostituzione edilizia dei fabbricati esistenti, con accorpamento dell'intera volumetria in un unico fabbricato ad uso residenziale da collocarsi nella posizione dell'abitazione preesistente con possibilità di:
  - applicare un bonus volumetrico pari al 30% del volume esistente, a titolo di premialità;
  - ricavare, in aggiunta ai volumi fuori terra di cui sopra e nella misura massima di 1/2 degli stessi, locali totalmente interrati a servizio della nuova residenza, anche parzialmente al di fuori dal perimetro del fabbricato residenziale;
- accesso alla nuova residenza ed al relativo interrato anche con automezzi, attraverso percorsi appositamente studiati ed opportunamente mitigati per limitarne l'impatto.

Normativa

Valutazione tecnica e di sostenibilità:

Valutati i contenuti dell'istanza, tenuto conto della normativa di piano vigente (artt. 21, 22 e 40), considerato lo stato dei fabbricati lungo via Chisini e, in generale, negli ambiti di valenza/criticità ambientale, si condivide la necessità di poter intervenire nel tessuto extraurbano esistente al fine di riqualificare/riutilizzare il patrimonio edilizio accogliendo parzialmente quanto proposto.

Per tale motivo si richiama la precedente modifica n.2 che consente la ricostruzione su sedime diverso nelle aree agricole di valenza ambientale e si propone di modificare l'art. 22 comma 7 estendendo la possibilità di edificazione al di fuori del tessuto consolidato con l'eliminazione della seguente parte del testo "*nelle ZTO di tipo B e C individuate in tav. 2 – "carta della zonizzazione".*

Proposta di variante al PI:

PARZIALMENTE FAVOREVOLE – modifica n.03

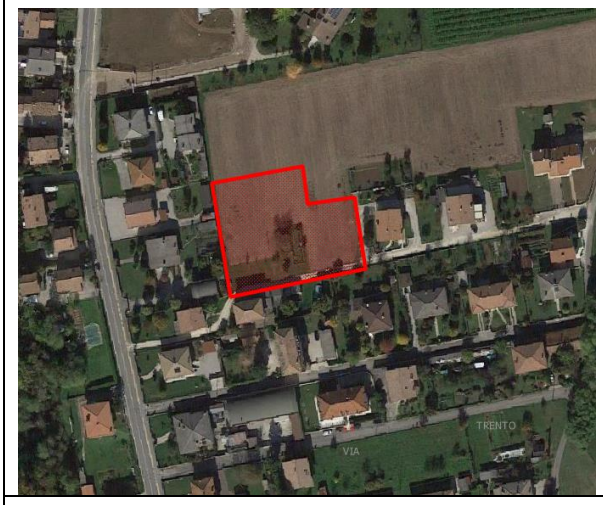
Scheda ISTANZA n. 04

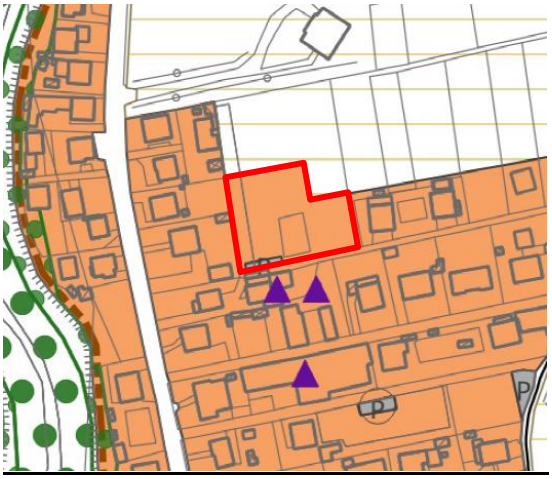
Data: 10/03/2020 – Prot. n. 5277
Presentata da:
MODENESE Raffello, Antonio

via Gorizia
Tav. 2C
Catasto: Foglio 18, m.n. 7 – 1479 – 1122 – 865 parte
ZTO C1/36 - Fd

Oggetto della proposta:

Si chiede l'eliminazione della capacità edificatoria di un terreno ricadente in ZTO C1/36





Valutazione tecnica e di sostenibilità:

L'istanza è in linea con gli obiettivi della LR 4/2015 che, all'art. 7, prevede la possibilità di riclassificazione delle aree edificabili rendendole inedificabili.
Nell'ambito della verifica delle aree ricadenti nel tessuto urbano consolidato con capacità edificatoria residua, si ritiene che, valutata l'attuale conformazione della zona residenziale, la stessa Zto C1/36 di superficie pari a 3.175 mq e l'area a parcheggio Fd possano essere riclassificate in zona agricola.

Proposta di variante al PI:

FAVOREVOLE – modifica n.04

Scheda ISTANZA n. 05

Data: 10/03/2020 – Prot. n. 5278
Presentata da:
VILLANOVA Ettore

via Caldella
Tav. 2B
Catasto: Foglio 9, m.n. 1252
ZTO C2/01

Oggetto della proposta:

Si chiede l'eliminazione della capacità edificatoria di un terreno ricadente in ZTO C2/01





Valutazione tecnica e di sostenibilità:

L'istanza è in linea con gli obiettivi della LR 4/2015 che, all'art. 7, prevede la possibilità di riclassificazione delle aree edificabili rendendole inedificabili.
Nell'ambito della verifica delle zone di espansione per nuovi complessi edilizi non ancora attuate, si ritiene che, valutata l'attuale conformazione urbanistica dell'ambito residenziale, la stessa Zto C2/01 di superficie pari a 660 mq possa essere riclassificata in area a verde privato.

Proposta di variante al PI:

FAVOREVOLE – modifica n. 05

Scheda ISTANZA n. 06

Data: 16/07/2020 – Prot. n. 13962
Presentata da:
MODENESE Gino e Stefano

via Gorizia
Tav. 2C
Catasto: Foglio 18, m.n. 1478 – 2432 – 1314 – 1682 – 1477 – 1315 – 866
ZTO C1/36

Oggetto della proposta:

Si chiede l'eliminazione della capacità edificatoria di un terreno ricadente in ZTO C1/36





Valutazione tecnica e di sostenibilità:

L'istanza è in linea con gli obiettivi della LR 4/2015 che, all'art. 7, prevede la possibilità di riclassificazione delle aree edificabili rendendole inedificabili.
Nell'ambito della verifica delle aree ricadenti nel tessuto urbano consolidato con capacità edificatoria residua, si ritiene che, valutata l'attuale conformazione della zona residenziale, la stessa Zto C1/36 di superficie pari a 746 mq possa essere riclassificata in area a verde privato.

Proposta di variante al PI:

FAVOREVOLE – modifica n. 06

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MODIFICHE

Come si vede dai valori dimensionali riportati nella singola scheda di variante e nella seguente tabella riepilogativa, si tratta prevalentemente di modifiche normative di adeguamento al REC. Le restanti variazioni introdotte sono in armonia con gli obiettivi della LR 4/2015 che, all'art. 7, prevede la possibilità di riclassificazione delle aree edificabili rendendole inedificabili.

Le aree interessate dalla Variante sono state attentamente esaminate e valutate, sia in relazione alla loro localizzazione territoriale e urbanistica, sia in merito alle possibili ripercussioni sotto il profilo ambientale e paesaggistico. In particolare è stata esaminata la conformità con la LR 14/2017 in materia di contenimento del consumo di suolo.

Tabella riepilogativa delle modifiche oggetto di Variante 18 al PI				
n.	Superficie terr/fond mq	volume mc	Descrizione	Verifica di conformità con la LR 14/2017
0			Adeguamento normativo al REC	SI – non comporta consumo di suolo come definito all'art. 2 comma 1 lettera c)
1	1.750	- 1.750	Var. Verde ex art.7 LR 4/2015 da ZTO B2 a Verde Privato	SI – non comporta consumo di suolo come definito all'art. 2 comma 1 lettera c)
2	-		NTO	SI – non comporta consumo di suolo come definito all'art. 2 comma 1 lettera c)
3	-		NTO	SI – non comporta consumo di suolo come definito all'art. 2 comma 1 lettera c)
4	3.175	- 3.175	Var. Verde ex art.7 LR 4/2015 da ZTO C1 a ZTO E	SI – non comporta consumo di suolo come definito all'art. 2 comma 1 lettera c)
5	660	- 792	Var. Verde ex art.7 LR 4/2015 da ZTO C2 a Verde Privato	SI – non comporta consumo di suolo come definito all'art. 2 comma 1 lettera c)
6	746	- 746	Var. Verde ex art.7 LR 4/2015 da ZTO C1 a Verde Privato	SI – non comporta consumo di suolo come definito all'art. 2 comma 1 lettera c)
Tot		**- 6.463**		

La presente Variante 18 al PI non prevede alcun incremento di capacità edificatoria e nessun consumo di suolo.

Dal punto di vista del dimensionamento di piano, il bilancio delle modifiche oggetto di variante prevede una diminuzione della capacità edificatoria prevista dal PI **(- 6.463 mc**), dovuta all'accoglimento delle modifiche cd. "Varianti Verdi".

Si riporta infine il comma 4 del vigente *art. 19bis - Consumo di suolo* delle Norme Tecniche del PAT che stabilisce il quantitativo massimo di suolo consumabile.

4. Il PAT recepisce le norme stabilite dalla LR 14/2017 e dalla DGR 668/2018:

a. individuando, attraverso apposita cartografia (tav. 4bis), elaborata in conformità all'Allegato B alla DGR 668/2018, gli "ambiti di urbanizzazione consolidata" esistenti alla data di recepimento della normativa richiamata nel presente comma e aggiornati ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della LR 14/2017;

*b. stabilendo in **9,24 ettari** il quantitativo massimo di consumo di suolo disponibile per interventi di trasformazione che ricadano in aree esterne agli "ambiti di urbanizzazione consolidata", fatto salvo quanto in ogni caso ammesso dall'art. 12 della LR 14/2017.*

5. COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE

Valutazione di Compatibilità Idraulica

Si richiama l'elaborato di compatibilità idraulica redatto ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre 2002 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, che è quello di far si che in sede di nuove previsioni urbanistiche, previste dai Piani, le valutazioni tengano conto dell'attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste avranno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare.

Dagli elaborati che compongono la Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT del Comune di Pieve di Soligo e redatti dall'ing. Idraulico Lino Pollastri e dall'ing. Elettra Lowenthal si desumono le condizioni generali del territorio comunale, nonché le analisi di pericolosità afferenti ai singoli Ambiti Territoriali Omogenei in cui è stato suddiviso l'intero comune, tenuto conto delle condizioni di fragilità celle diverse parti del territorio comunale e dell'intero bacino idrico.
In quella sede sono state perciò tracciate delle norme generali di salvaguardia che devono essere applicate alle nuove trasformazioni urbanistiche che interessano il territorio comunale.
Le norme prevedono la definizione di misure mitigative proporzionali all'entità dell'intervento urbanistico ed edilizio e al rischio idraulico riscontrato nel territorio.

Dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al primo Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo e redatta dall'ing. Idraulico Lino Pollastri e dall'ing. Elettra Lowenthal si definiscono in modo puntuale le azioni per mitigare il rischio idraulico, con riferimento al PAI, alle norme del Consorzio di Bonifica e del rischio idraulico in generale.
Le misure compensative vengono individuate con progressiva definizione articolata tra pianificazione strutturale (Piani di Assetto del Territorio), operativa (Piani degli Interventi), ovvero Piani Urbanistici Attuativi (PUA).
Con questo studio vengono fornite indicazioni che la normativa urbanistica ed edilizia dovrà assumere volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti nei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti.
Sono stati quindi considerati i criteri generali contenuti nel **Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, oltre a quanto contenuto nelle indicazioni fornite dal Consorzio Piave,** derivante dalla fusione dei Consorzi Destra Piave, Pedemontano Brentella di Pederobba, Destra Piave, Pedemontano Sinistra Piave.
Sono riportate le valutazioni delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idraulici presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare:
- considerazioni in merito alle possibili variazioni di permeabilità tenuto conto che il livello di progettazione urbanistica è di tipo strutturale (le azioni di piano, nel caso del PAT sono di tipo strategico, mentre nel caso del PI sono previsioni operative, che nei PUA diventano cogenti e di dettaglio);
- individuazione delle misure compensative atte a favorire la realizzazione di nuovi volumi di invaso, finalizzate a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio agli eventi meteorici;
- dimensionamento dei volumi di invaso compensativi. Tale indicazione va interpretata come un predimensionamento. Sarà onere del progettista delle opere civili invece, a seguito di un rilievo topografico e note le distribuzioni degli spazi all'interno dei lotti, dimensionare nel dettaglio i dispositivi idraulici di laminazione e controllo;
- normative specifiche volte quindi a garantire un'adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.
Ricordiamo che il PI rappresenta la traduzione del PRG vigente, con l'aggiunta di accordi siglati ai sensi dall'art. 41 delle NTA del PAT, secondo cui i privati possano presentare proposte di accordo secondo l'art. 6 della LR 11/2004, oltre a quelle già formulate sia in fase di PAT sia in fase di primo PI.
Tali accordi prevedono che il Comune si impegni a inserire ogni previsione utile a rendere eseguibili gli interventi oggetto di accordo e ad adottare tale Piano degli Interventi entro tre anni dalla loro sottoscrizione.

La presente VCI recepisce le prescrizione idrauliche rilasciate nel Parere di compatibilità idraulica, ai sensi della DGR 2948 del 06/10/2009 da parte dell'Unità di progetto Genio Civile di Treviso, prot. 551470/63.05 del 25 novembre 2011.

Si richiama l'art. 22 delle Norme Tecniche Operative del PI, - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO.

Si richiama la specifica Asseverazione Idraulica redatta dal tecnico estensore della variante al PI.

Valutazione di Compatibilità Sismica

Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
- L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica";
- Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto "Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive";
- Ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»";
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 02.02.2009, "Istruzioni per l'applicazione delle NTC di cui al D.M. 14.01 .2008"

Per quanto attiene alla normativa urbanistica (e sismica) il riferimento è ai seguenti disposti:
- L.R. 23.04.2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio";
- D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008, "Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio)";
- Decreto Direzione Geologia ed Attività Estrattive n. 69 del 27.05.2010, "Linee guida per la realizzazione dello Studio di Compatibilità Sismica per i Piani di Assetto del Territorio comunali ed intercomunali (PAT e PATI) - D.G.R. n. 3008/2008 - L.R. 11/2004".

Nel 2012, in sede di Piano degli Interventi, è stato redatto lo Studio di Compatibilità Sismica a firma del geologo Dario Barazzuol contenente la carta di Microzonazione Sismica.

Sulla base delle modifiche introdotte dalla Variante n.18 al PI, che di fatto non comportano nuova edificabilità, si è provveduto alla redazione di una specifica Asseverazione Sismica.

Valutazione di Incidenza

La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative dirette o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono oggetto di tutela secondo la citata Direttiva 92/43/CEE e secondo la Direttiva 79/409/CEE.
La procedura di valutazione ha seguito le procedure e le modalità operative indicate nell'Allegato A della DGR n° 2299 del 19 dicembre 2014 e si struttura in modo da rispondere alle finalità previste dalla norma.

A fini conoscitivi, si richiama l'elaborato della Procedura di Incidenza, redatto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, della Direttiva 2009/147/CEE, del DPR 8 settembre 1997, n. 357, del DM 3 aprile 2000 e della DGRV 10 ottobre 2006, n 3173, redatto in occasione del PAT e del PI.

Per la presente Variante n.18 al PI è stata pertanto formulata una dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n° 1400/2017 in quanto, per i Siti Natura 2000, non sono riscontrabili interferenze con eventuali fenomeni emissivi legati alle nuove azioni di Piano.

6. ELABORATI DELLA VARIANTE 18 AL PI

Gli elaborati che costituiscono la Variante n.18 al PI sono i seguenti:

- Relazione
- Estratti cartografici di variante;
- NTO (Norme Tecniche Operative) e Appendice normativa per la disciplina dell'ambito collinare;
- Asseverazione Idraulica;
- Asseverazione Sismica;
- VINCA - Dichiarazione di non necessità.